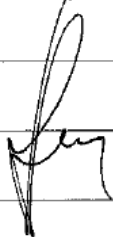


<u>S T A T U T O</u>	Allegato "A" al n.
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO	57698/13299 di rep.
1) E' costituita l'associazione denominata:	
"VISPE - Volontari Italiani per la Solidarietà ai Paesi Emergenti".	
Costituitasi nel 1977 come associazione di volontariato internazionale, ha ottenuto nel 1978 l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri. Riconosciuta come ONG ai sensi della legge 49/1987, ha mantenuto tale idoneità nel 2014 ai sensi della legge 125/2014 ed è pertanto iscritta al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore come previsto dall'art. 89 comma 9 della legge 117/2017.	
L'associazione si conforma al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).	
L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS. L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.	
Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.	

	2) Essa ha sede in Casirate Olona di Lacchiarella.	
	3) L'associazione persegue senza scopo di lucro, finalità di	
	cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale	
	prestando, soprattutto mediante l'impiego di volontari, col-	
	laborazione, assistenza tecnica, igienico-sanitaria e di ad-	
	destramento professionale con aiuti finanziari e materiali	
	sia alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo che alle	
	forme di povertà ed emarginazione ovunque esse si verifichino.	
	Per la realizzazione dello scopo sociale, l'Associazione	
	potrà svolgere in via esclusiva o principale le seguenti at-	
	tività di carattere generale di seguito richiamate con le	
	corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo;	
	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto	
	2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di a-	
	limenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,	
	e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	

interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sostenere, realizzare attività volte a migliorare situazioni di emarginazione e di sottosviluppo;

- stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le Autorità od organismi competenti per l'esame o la formulazione di proposte su problemi di sviluppo;

- promuovere, sostenere, realizzare l'attività di enti aventi scopo analogo o comunque connesso al proprio, sia in Italia che all'estero, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;

- collaborare con enti pubblici e/o privati, italiani ed esteri, con Stati, ricevendo contributi di qualsiasi tipo dagli enti stessi;

- promuovere, sostenere, realizzare attività di educazione allo sviluppo, sia in Italia che all'estero;

- promuovere, sostenere, realizzare manifestazioni culturali, rassegne, incontri, convegni, manifestazioni sportive e di spettacolo;

- promuovere, sostenere, realizzare la raccolta di fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS, attrezzature, generi ed ogni mate-

riale utile al sostegno delle iniziative dell'Associazione.

Nell'ambito e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 6 del CTS (attività diverse purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale), potrà svolgere l'attività di vendita di oggettistica e mobili nuovi e usati ricevuti in donazione.

Il Consiglio dell'Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, purchè in conformità ed ai sensi dell'art. 6 del CTS.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ai sensi degli art. 17 (volontario e attività di volontariato) e 18 (assicurazione obbligatoria) del CTS.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

4) Il patrimonio è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) proventi di attività sociali;

c) donazioni, erogazioni, lasciti pubblici o privati;

d) quota sociale di iscrizione del socio che verrà fissata dal consiglio;

e) proventi di attività "diverse" di cui all'art. 6 del CTS;

f) proventi di attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1, in riferimento all'art. 8, commi 2-3 del CTS, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SOCI

5) Possono far parte dell'associazione tutte le persone che ne facciano domanda impegnandosi a sostenere e promuovere le attività finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale e a pagare le quote sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere sulla ammissione del nuovo associato e comunque il massimo di soci ammissibili in un anno non può superare il 10% del totale dei soci attivi nell'anno stesso.

6) La qualità di socio si perde solo per:

- gravi motivi ai sensi dell'art. 24 C.C. e con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- decesso;

	- recesso da comunicare per iscritto;
	- esclusione conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
	L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio dell'Associazione; contro la deliberazione il socio può ricorrere all'Assemblea che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.
	AMMINISTRAZIONE
	7) Il Consiglio è l'organo cui spetta l'amministrazione dell'Associazione con tutti i poteri sia di ordinaria che per la straordinaria amministrazione.
	8) Il Consiglio è composto da un numero variabile da cinque a nove membri eletti dall'assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
	Si applica l'art. 2382 del Codice Civile (ineleggibilità / decadenza).
	9) Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e un Segretario.
	Quest'ultimo può anche essere scelto tra persone non componenti il Consiglio e avrà funzione di redigere, sottoscrivere - insieme a chi ha presieduto la riunione - e conservare i verbali di seduta e tutti i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del CTS (libri sociali obbligatori) e supportare l'attività del Presidente.
	6

Il Consiglio può delegare uno dei suoi membri od anche un terzo per il compimento di singoli atti o serie di atti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con la presenza della metà più uno dei membri.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o, se impedito, dal Vice Presidente.

ASSEMBLEA

10) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio a mezzo posta ordinaria o elettronica e mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. Può essere prevista anche una seconda convocazione.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 C.C.

11) L'assemblea delibera sul bilancio e relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del CTS, sul bilancio sociale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del CTS (bilancio sociale), sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti degli Organi Sociali, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto il resto demandato per legge o per statuto.

12) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di parteci-

pazione alla Associazione.

Gli associati hanno la possibilità di farsi rappresentare da altri associati purchè non membri del consiglio. Ciascun associato può rappresentare altri associati nei limiti previsti dall'art. 24 del CTS.

13) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ed in mancanza dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente.

In prima convocazione le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le presenze e le maggioranze previste dall'art. 21 del C.C. mentre in seconda convocazione le assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza dei soci presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti e per qualunque argomento all'ordine del giorno.

14) Il Presidente del Consiglio rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi ed eventualmente in giudizio.

Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Esso può compiere senza ulteriore autorizzazione tutti gli atti per la gestione ordinaria della associazione.

15) L'assemblea dei soci nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve

essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs.

139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399

del codice Civile. L'Organo di controllo resta in carica cin-

que anni ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo ha i seguenti compiti:

- vigilare sulla osservanza della Legge, dello Statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-

nistrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale

con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.

5, 6, 7 e 8 del CTS;

- di attestare, con la nota integrativa, che il bilancio so-

ciale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui

all'art. 14 del CTS;

- di poter procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezio-

ne e controllo.

16) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il

Consiglio dell'Associazione può nominare un revisore legale

dei conti o una società di revisione legale o in alternativa,

ai sensi dell'art. 30, comma 6, del CTS, può assegnare

all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'eserci-

zio della revisione legale dei conti purchè tutti i suoi mem-

bri siano iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali

	istituito presso il Ministero di Economia e Finanze. Questa
	nomina resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.
	17) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni
	anno.
	Il bilancio redatto in conformità all'art. 13 del CTS verrà
	sottoposto al Organo di Controllo, se nominato.
	18) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione
	dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un al-
	tro Ente del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordi-
	naria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione
	stessa, previo parere positivo del competente ufficio affe-
	rente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui
	all'art. 45, comma 1, del CTS) e salva diversa destinazione
	imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore o, in
	mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del
	suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata,
	dall'Associazione, con raccomandata a/r o secondo le disposi-
	zioni previste dal D.Lgs. 82/2005; entro 30 giorni dalla data
	di ricezione l'ufficio deve rendere il suo parere, decorsi i
	quali esso si intende positivo. Gli atti di devoluzione del
	patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal
	parere, sono nulli.
	19) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel
	presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, il CTS e
	relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regiona-

le in materia.

F.to Fedeli Agostino

" Dr. Ernesto Vismara Notaio

Copia conforme all'originale nei miei atti in carta libera per
gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 14 giugno 2019

[Handwritten signature]

